

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 1632/17 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' appello di Firenze

Sezione I civile

Composta da

- EDOARDO MONTI	Presidente
- ANDREA RICCUCCI	Consigliere rel.
- DOMENICO PAPARO	Consigliere

Ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento n. **1632/17** R.G.

Promossa da

██████████ domiciliato in cancelleria ex art. 82 r.d. n.37/1934 quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come da art.16 sexies d.l.179/12 e succ. mod. (Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012, Rv. 622883) e rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA RANDELLINI di Arezzo come da procura a margine dell'appello

APPELLANTE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO

APPELLATO CONTUMACE

E nei confronti del

P.G.

INTERVENUTO

La causa è stata tenuta in decisione all'udienza del 23/3/2018 sulle seguenti

Conclusioni

Parte appellante ██████████ : In via preliminare: sospendere il provvedimento impugnato; nel merito: in riforma dell'impugnata ordinanza, nulla per difetto di motivazione, dichiarare nullo il provvedimento impugnato e riconoscere all'appellante lo status di rifugiato, o la Protezione sussidiaria o in fine il di soggiorno per motivi umanitari. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 1632/17 R.G.

Parte appellata MINISTERO DELL'INTERNO : CONTUMACE

P.G.: E' intervenuto ma non ha concluso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato alla controparte [REDACTED] ha proposto appello ex art.702 quater c.p.c. avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze il 23/5/2017 nel procedimento n. 2099/14 con la quale è stato respinto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. di impugnazione ex art.35 dlgs.n.25/2008 e 19 dlgs.150/2011 (la successiva abrogazione con D.L. n.13 2017 opera dal 180° giorno dopo l'entrata in vigore del 18/2/2017 come da art.21) avverso il provvedimento emesso dalla COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE in data 13/1/2014 di rigetto della domanda di riconoscimento dello Stato di Rifugiato e delle sussistenza dei requisiti della protezione internazionale.

Il provvedimento impugnato è motivato come segue:

- in relazione allo status di rifugiato, che, attese le sue dichiarazioni, di temere ritorsioni da parte di soggetti di religione mussulmana che lo hanno minacciato in quanto cristiano e per avere denunciato l'assassinio di un amico cristiano, non ricorrono i presupposti;

- in relazione alla protezione in forma sussidiaria, quale definita dall'art. 2 comma 1 lettera g) e 17 del dlgs.251/07, in relazione all'art.14 della medesima legge, che definisce il danno grave cui fa riferimento la prima disposizione: che non ricorre il caso dato che non risultano in Pakistan situazioni di guerriglia indiscriminata;

- in riferimento infine alla protezione umanitaria, si afferma che non sono stati dedotti o dimostrati i requisiti di inserimento socio-lavorativo del ricorrente.

2.1. Con il primo motivo di gravame si deduce come errata la assunta carenza dei requisiti per la condizione di rifugiato in quanto i fatti narrati, considerata la loro verosimiglianza, dovrebbero essere ritenuti veri; anche perché ribaditi in sede di audizione e non contestati come non veritieri in sentenza: essi palesano una persecuzione per motivi religiosi e l'assenza di tutela da parte della polizia locale.

2.2. Con il secondo motivo afferma l'appellante la ricorrenza del requisito per la protezione sussidiaria per il ricorrere della minaccia di danno grave alla persona stante il pericolo di danno grave cui sarebbe esposto in caso di rientro in patria e la violenza indiscriminata che affligge il paese;



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 1632/17 R.G.

2.3. Infine assume l'appellante di lavorare stabilmente con contratti di lavoro a tempo indeterminato con la società [REDACTED] tanto da non avere conseguito diritto al patrocinio a spese dello stato; e di avere anche superato l'esame di lingua italiana presso il CPA di Arezzo; il che dimostra, contrariamente all'assunto del primo giudice, il suo inserimento socio lavorativo ed il diritto a conseguire quantomeno il riconoscimento del permesso di soggiorno umanitario.

3. Il MINISTERO DELL'INTERNO è rimasto contumace nonostante rituale notifica della citazione.

4. Sentite le parti all'odierna udienza il Collegio ha tenuto la causa in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.

4.1. In via preliminare va chiarito che l'istanza di sospensione della procedura di espulsione è superflua, atteso che: *“in materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia all'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso”* (massima da Cass. n. 24415/2015).

Il comma 4 dell'art.19 del d.l. 150/2011, applicabile nella specie, stabilisce la sospensione del provvedimento impugnato, salvo ipotesi qui non richiamate; facendo dunque applicazione della regola comunitaria suddetta ed in assenza di specifico provvedimento di revoca della sospensione, il provvedimento rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della decisione su di esso.

4.2. Va poi affermata l'irrelevanza di ragioni di nullità del provvedimento amministrativo giacché “In tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 03/09/2014, Rv. 631940 - 01)”; e in motivazione “ ... Invero il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Detto giudizio perciò non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 1632/17 R.G.

protezione, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa: infatti la legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/2011).”

5.1. La giurisprudenza di legittimità insegna che “il diritto di asilo è attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni previste nei tre istituti costituiti dallo 'status' di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5 comma sesto del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286” (Cass. n. 10686/2012). In particolare, per riconoscere lo status di rifugiato politico è necessario il concretarsi di un pericolo di persecuzione individuale per ragioni attinenti alla razza, alla religione, alla nazionalità, al gruppo sociale di appartenenza o alle opinioni politiche del soggetto, mentre per la protezione sussidiaria è sufficiente il rischio di un danno grave all'incolumità personale derivante dal rientro in Patria, come definito dall'art. 14 del DLS n. 251/2007, secondo cui “sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Nel differenziare i due strumenti di tutela, la SC ha avuto modo di osservare che “in tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo” (Cass. n. 6503/2014). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 1632/17 R.G.

infine una forma di tutela residuale, apprestata per i casi in cui, pur difettando i requisiti delle due forme principali di protezione dello straniero, emergano nondimeno condizioni tali da far avvertire la sua espulsione come crudele e contraria al senso di umanità dettato dalla sensibilità sociale del momento: “la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall'art. 32 terzo comma del d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno” (Cass. n. 4139/2011).

5.2. Tanto premesso, ritiene la Corte che la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato debba essere nella specie accolta.

La stessa decisione gravata risulta oltre che assai scarsamente motivata, salvo l'ampio riferimento a elementi di diritto del tutto generici, del tutto contraddittoria.

In effetti nelle poche righe di motivazione, il provvedimento impugnato afferma che “ il ricorrente pone a fondamento della domanda azionata il pericolo di un ritorno in Patria (Pakistan) a causa delle minacce poste in essere da un gruppo di musulmani nei confronti dello stesso a causa della religione cristiana professata dal ricorrente”. Espone dunque una evidente ipotesi di persecuzione per motivi religiosi, del tutto coerente alla provenienza dell'appellante da uno stato organizzato su base islamica: Repubblica islamica del Pakistan.

Inoltre il racconto dell'appellante, contrariamente ai generici assunti anche del provvedimento amministrativo, risulta circostanziato con riferimento di nomi ed espone un fatto, il rapimento da parte di un gruppo islamico, che lo ha trattenuto e percosso con minacce ulteriori, del tutto coerente alla sua condizione di cristiano cattolico (documentata con il certificato di battesimo e di matrimonio e certo non messa in discussione dalla sua scarsa dimestichezza con le formalità del culto, che spesso accomuna i cattolici anche praticanti di ogni paese) e che aveva sporto denuncia per l'uccisione da parte dei medesimi fanatici di un suo amico pure cristiano e identificato con nome e parentele. Documenta inoltre l'appellante di avere sporto denuncia alla Polizia per l'aggressione, ma di non avere avuto alcuna tutela.

Non senza considerare che la pratica delle “sparizioni forzate” di soggetti non islamici accusati di blasfemia risulta ormai praticata con larghezza (si veda il rapporto



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 1632/17 R.G.

2017/2018 di Amnesty International riportato per intero dall'appellante nella comparsa conclusionale) con impunità degli autori, e conferma le dichiarazioni rese dall'appellante. Che hanno ricevuto anche conferma dalla certificazione medica prodotta, ove si dà atto di gravi lesioni al volto riportate dal medesimo.

A fronte di tali accolte emergenze, la decisione appellata contraddittoriamente e senza alcuna ulteriore motivazione, afferma “ Secondo questo Giudice non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato”.

Per quanto detto l'assunto è palesemente contraddittorio ed errato, dovendosi invece ritenere nella specie ricorrente una ipotesi di persecuzione per motivi religiosi nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] che lo rende destinatario della invocata protezione internazionale con il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ricorrono in particolare i requisiti di cui all'art.3 e 5 del dlgs. n.251/2007, stante la richiamata credibilità delle dichiarazioni dell'appellante e il fatto di avere subito persecuzione da parte di elementi del partito musulmano al potere in Pakistan.

Ricorrono inoltre i requisiti di cui agli artt.7 e 8 del medesimo dlgs. attesi gli atti di persecuzione con sequestro, lesioni e minacce rivolte all'appellante da gruppi musulmani in una repubblica islamica e per motivi religiosi, ovvero di sua appartenenza ad altro credo religioso.

5.3. Il resto è assorbito.

6. La riforma della sentenza di primo grado importa d'ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo grado alla luce di una valutazione complessiva della vertenza¹.

La soccombenza totale del MINISTERO DELL'INTERNO importa la sua condanna a pagare le spese di [REDACTED] per i due gradi di giudizio.

Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art.9 comma 3 del d.l. n.1/2012 come modificato con legge di conversione n.71/2012 e della tabella allegata al D.M. n.55/14 in vigore dal 3/4/2014 ed applicabile alle liquidazioni successive a tale data ex art.28 D.M. cit..

La causa va qualificata come di valore indeterminato e non vi è stata istruttoria.

¹ Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006 In base al principio fissato dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso.



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – prima sezione civile – proc. n. 1632/17 R.G.

P.Q.M.

In totale riforma

dell'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze il 23/5/2017 nel procedimento n. 2099/14;
Visto l'art.11 del dlgs.251/07 e succ. mod.

riconosce

a [REDACTED] lo status di rifugiato di cui all'art.2 comma 1 lettera f) del dlgs.251/07;

condanna

Il MINISTERO DELL'INTERNO a pagare a MASIH SABIR le spese processuali dei due gradi, che liquida per il primo grado in €.1.620,00= per la fase di studio, €.1.147,00= per la fase introduttiva, ed €.1.400,00= la fase decisoria, solo orale; oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie ed oltre CAP e IVA di legge; e per questo grado in €.1.960,00= per la fase di studio, €.1.350,00= per la fase introduttiva ed €.3.300,00= per la fase della decisione; oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie ed oltre CAP e IVA di legge.

Così deciso in Firenze il 3/7/2018.

Il Consigliere estensore

Andrea Riccucci

Il Presidente

